

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CARZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Contratto di affitto dell'azienda commerciale comunale all'insegna "Bar Sottosopra". Periodo 2019 - 2028.

N. _____ Repertorio Atti pubblici

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale, avanti a me _____, Segretario comunale del Comune di Carzano, dalla legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forma pubblico – amministrativa ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sono comparsi i signori:

1. _____ nato in _____, il _____ Sindaco e **legale rappresentante del Comune di Carzano**, il quale interviene ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto del Comune di Carzano e che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale numero 00291040228;
2. _____ nato in _____, residente in _____, Via _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____, il quale agisce, nel presente atto, in qualità di titolare e legale Rappresentante della Ditta _____, con sede in _____ Partita I.V.A. _____).

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 4 di data 29.01.2019, si stabiliva

- di procedere, mediante asta pubblica, all'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Bar Sottosopra", individuata dalla p.ed. 204 sub 1 in C.C. Carzano, già intestata al Comune di Carzano, fino al 31.12.2028, -----
- con avviso prot. n. _____ di data _____ è stata indetta un'asta pubblica per il giorno _____ ad ore _____ presso la sede municipale in _____, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e base d'asta di euro 2.250,00 (tremila euro/00), oltre all'IVA a termini di legge; -----
 - l'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____, sul sito internet del Comune di Carzano e inoltrato via PEC ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino; -----
 - i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della medesima sono stati stabiliti nel bando d'asta; -----
 - a seguito dell'asta pubblica di data _____ alle ore _____, giusto verbale di aggiudicazione prot. n. _____ di data _____, è stata disposta l'aggiudicazione dell'affitto di azienda a favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone annuo pari ad euro _____, oltre all'IVA a termini di legge; -----
 - con deliberazione giuntale n. _____ di data _____ è stato affidato il contratto per l'affitto dell'azienda a _____; -----
 - il presente contratto viene assunto sulla base di quanto espressamente stabilito dall'avviso d'asta pubblica ed esplicita le condizioni di esecuzione e gestione del contratto per l'affitto dell'azienda costituita dal Bar all'insegna

“Sottosopra”; -----

- a' sensi di quanto previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, risulta necessario acquisire la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del medesimo decreto. ---

Si dà atto che: -----

- Si è provveduto, con esito favorevole, alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di offerta; -----

- la Ditta, ha provveduto al deposito: -----

- a) di copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di affitto, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, i rischi derivanti da incendio, con un massimale di euro 100.000,00, nella forma a primo rischio assoluto e limitato al solo “rischio locativo”, con garanzia ricorso terzi; -----

- b) di copia del contratto di assicurazione, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda, con un massimale unico di euro 2.000.000,00; -----

- c) di copia della ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, a favore del Comune di Carzano, nel rispetto delle indicazioni stabilite dal bando di gara. -----

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente

atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: ---

art. 1 - Oggetto

Il Comune affida alla controparte, che accetta, l'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Sottosopra", p.ed. 204 sub 1 C.C. Carzano. -----

L'affidamento come sopra disposto, si intende effettuato alle seguenti indicazioni, condizioni e prescrizioni. -----

art. 2 - Finalità

L'affitto dell'azienda commerciale all'insegna "Sottosopra" è finalizzato a costituire un esercizio aperto al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. nonché del relativo regolamento di attuazione. -----

art. 3 - Beni

L'affitto è inerente al complesso dei beni che costituiscono l'azienda, già intestata al Comune di Carzano ed ubicata presso l'analogo edificio sito in Carzano, via Castelnuovo n. 18, classificata a una stella, con autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio di tipo "A" sottotipologia "pasti veloci" e di tipologia "B" con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche. -----

I beni sono rappresentati: -----

a) dalla p.ed. 204 sub 1, in C.C. di Carzano, evidenziata in planimetria allegata sub lettera "A", costituita da un locale destinato a servizio bar, da cucinino, da un servizio igienico comprensivo di antibagno, da un deposito, inclusa pertinenza esterna, sito al piano terra; -----

b) dagli elementi di arredo risultanti dall'allegato elenco sub. lettera "B". -----

L'affittuario dichiara di aver visitato gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati in buono stato manutentivo, adatti all'uso convenuto, di conoscerne sia la consistenza che lo stato di efficienza, rinunciando ad opporre ogni eccezione al riguardo. -----

Alla scadenza del contratto, i beni elencati al precedente comma rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità. -----

art. 4 - Decorrenza e durata

L'affitto decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà termine il 31.12.2028, senza necessità di disdetta od altra formalità. -----

A fine periodo non è ammesso il rinnovo tacito. L'ulteriore detenzione dell'azienda, oltre il termine sopraindicato, deve considerarsi occupazione abusiva di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso si verificasse l'ipotesi testé citata, l'occupante dovrà corrispondere al Comune di Carzano un'indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari ad euro 100,00.- (cento/00) giornaliera, fatto salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed il sequestro dell'azienda. -----

La restituzione del complesso avverrà alla scadenza naturale del contratto, con le medesime modalità utilizzate per la consegna. La struttura dovrà essere riconsegnata al Comune nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui è stata assegnata, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso dell'immobile e conformemente alle finalità indicate nel presente atto. L'affitto dell'azienda all'insegna Sottosopra avviene dietro la garanzia di

non modificarne la destinazione e di conservare l'efficacia dell'organizzazione, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti. -----

art. 5 - Diritto di recesso

Il Gestore, ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla naturale scadenza del medesimo, previa formale richiesta al Comune in tal senso, richiesta che dovrà pervenire al protocollo entro i sei mesi antecedenti la prevista data di cessazione, non prima che sia trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente. -----

art. 6 - Uso dei locali e delle attrezzature

Le attività connesse con la gestione del Sottosopra dovranno essere espletate nell'ambito dei locali descritti nella citata planimetria - la cui consistenza ed ubicazione si intende nota alle Parti - che il Comune concede in uso al Gestore per l'intero periodo di validità del presente contratto, unitamente agli arredi indicati all'articolo 3 comma 2. -----

Il conduttore è tenuto ad utilizzare i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso. -----

art. 7 - Introiti

Spettano all'affittuario tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio in oggetto. -----

art. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo dovuto dal Gestore al Comune per l'anno 2018, è pari a quello proposto dal medesimo in sede di offerta, e, quindi, pari all'importo di euro_____.-. oltre all'I.V.A. nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 10,

comma 1, numero 8, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come modificato dall'art. 9, comma1, del D.L. 22.06.2012 n. 83, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone. -----

Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore. -----

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. -----

Il ritardato pagamento del canone, oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario. -----

Qualora il ritardo ecceda i trenta giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il rimborso del danno. -----

In caso di sospensione dell'attività di gestione per cause non imputabili al Gestore e riconosciute tali dal Comune, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa. ----

art. 9 - Verbale di consegna e riconsegna dei beni.

All'atto della consegna dei beni all'affittuario ed in contraddittorio con il medesimo, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune provvederà alla redazione di apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario iniziale degli arredi e delle attrezzature. -----

Analogo verbale sarà redatto entro i cinque giorni successivi la scadenza del contratto, unitamente all'inventario finale. -----

Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento. -----

Qualora vengano arrecati danni ai beni concessi in uso, il Gestore provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino. -----

In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. -----

Di tale importo il Comune potrà disporre il rimborso, anche mediante escussione del deposito cauzionale. -----

Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e da questi, formalmente autorizzato. -----

art. 10 - Obblighi del Gestore

- procedere all'apertura del locale entro 60 giorni dalla stipula del contratto; ---
- acquistare gli arredi, negli elementi indicati all'art. 12; -----
- dare attuazione al progetto presentato in sede di gara; -----
- organizzare e dare luogo a un evento annuale dedicato alla cultura e/o allo sport ed uno dedicato alle famiglie ed ai bambini; -----
- utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa; -----
- garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; -----
- fornire il servizio di cui al precedente comma, durante tutto l'anno, con turno di riposo che non cada nelle giornate festive o prefestive, salvo deroga da

- concordare con l'Amministrazione comunale. Minimo 8 ore/giorno, nelle giornate festive almeno dalle 08.00 a 12.00; -----
- ad assicurare, a propria cura e spese e con la frequenza necessaria, la pulizia dei servizi igienici e la funzionalità dell'intero complesso di opere costituenti il Bar Sottosopra; -----
 - a rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003; -----
 - a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza; -----
 - ad applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti. -----
- Sono altresì a carico dell'affittuario: -----
- le spese di riscaldamento, di fornitura dell'energia elettrica, del servizio di acquedotto e di quant'altro necessario, nonché gli oneri di allacciamento alle relative reti, di potenziamento e/o di volturazione dei relativi contratti, nonché la manutenzione ordinaria delle medesime; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. Sono a carico dell'affittuario le imposte, i tributi ed ogni altro onere relativo alla gestione. -----
 - rispettare ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi. ---
- In caso di accertata inadempienza, previo contraddittorio con il Gestore e formale contestazione, il Comune provvederà direttamente agli adempimenti omessi, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. -----

Il Gestore è direttamente responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, di ogni e qualsiasi danno inerente e conseguente la gestione del Sottosopra ed è tenuto al rispetto di ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi. -----

art. 11 - Obblighi del Comune

Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni oggetto d'affitto. -----

art. 12 - Addizioni e migliorie

L'affittuario, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un ottimale espletamento del servizio. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il Gestore a compensi od indennità di sorta. -----

Al termine del contratto, l'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati. -----

art. 13 - Divieti

L'affittuario deve gestire personalmente l'azienda (o in alternativa l'affittuario ha nominato il signor _____, quale preposto per la conduzione dell'azienda. Affittuario e preposto si impegnano a gestire l'azienda), nel rispetto delle clausole contrattuali descritte nel presente contratto di affitto, con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subaffitto,

di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito degli immobili costituenti l'azienda o del diritto di godimento dei medesimi, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. È altresì vietata la cessione a terzi del presente contratto. -----

L'affittuario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.-----

E' tassativamente vietata l'installazione di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, comma 5, del TULPS – R.D. 18 giugno 1931 n.773, e precisamente apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che consentono vincite di un qualsiasi premio in denaro. -----

art. 14 - Penalità

Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del Gestore, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:-----

a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune siano considerate lievi, sarà applicata, da parte del Responsabile del Servizio di merito e previa formale contestazione degli addebiti, una penale di euro 200,00.- (duecento/00); -----

b) qualora l'affittuario non proceda all'apertura del locale al pubblico concluso il termine di sessanta giorni dalla stipula del presente contratto, per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari a 50,00 (cinquanta/00) euro/giorno. Il termine può essere prorogato per motivate esigenze dell'affittuario, valutate dalla Giunta comunale. -----

c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi, non segnalato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto. -----

In tal caso, il Gestore, oltre al canone annuo dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità. -----

Il Comune potrà, a tal fine, disporre l'escussione della cauzione prestata. -----

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale. -----

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.-----}

art. 15 – Autorizzazioni

L'Amministrazione comunale, titolare esclusiva dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi di pubblico esercizio di tipo 'A' sottotipologia "pasti veloci" e

tipologia 'B' con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche, ritenendo la stessa parte integrante dell'azienda affittata, rinuncia in via temporanea alla medesima per il subingresso della parte affittuaria per tutta la durata del presente contratto. Quest'ultima, di converso, dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Carzano la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – di sub ingresso nell'azienda all'insegna "Sottosopra", provvedere alla voltura della licenza fiscale per la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche presso l'Ufficio delle Dogane di Trento nonché denunciare l'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (DIA differita), ed inoltre, alla scadenza del contratto, alla presentazione tempestiva della SCIA – segnalazione certificata di cessazione dell'attività. -----

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella L. 18 maggio 1978 n.191 e modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 131, effettua gli adempimenti relativi alla comunicazione della cessione di fabbricato. -----

L'affittuario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande – L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e D.P.P. 14 giugno 2001 n.21-72/Leg – ed assume a proprio esclusivo carico ogni incombenza inerente e conseguente lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio per l'intera durata del contratto. -----

art. 16 - Responsabilità

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente

l'affidamento della gestione oggetto del presente contratto.-----

art.17 - Garanzie

Il deposito cauzionale costituito dal Gestore, a favore del Comune di Carzano, è finalizzato a garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Gestore stesso, l'eventuale risarcimento del danno nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al Gestore.-----

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.--

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i quindici giorni successivi all'adozione da parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale. -----

Art. 18 - Attestazione energetica

Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192) giusto attestato prot. Comunale 2761 dd. 11.12.2015. -----

art. 19 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del C.C.:-----

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno due contestazioni formali; -----
- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio correlato all'attività in oggetto;-----

- in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi trenta giorni dal termine stabilito;-----
- qualora l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi;-----
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene; -----
- qualora la Ditta si renda colpevole di frode o venga dichiarata fallita; -----
- nei casi previsti dall'art. 14.-----

art. 20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra il Segretario comunale e l'affittuario.-----

In caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione le controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trento, con esclusione del ricorso ad arbitrato.-----

art. 21 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n.131 e s.m.i., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006. -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'affittuario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. -----

art. 22 - Privacy

Con la sottoscrizione del presente atto la parte affittuaria autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679 2016, del quale è stata edotta mediante informativa contenuta nell'avviso di asta pubblica. -----

art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si rinvia: -----

a) alle condizioni previste dal bando di gara di data _____ relativo al contratto in oggetto; -----

b) alla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande" e relativo regolamento di esecuzione;-----

c) alle norme previste dal codice civile, agli usi e consuetudini locali. -----

Di quanto precede, io Segretario comunale, a ciò debitamente richiesto, ho redatto il presente atto che ho letto alle parti, compresi gli allegati, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesimo in calce ed a margine di ciascun foglio, unitamente agli allegati.-----

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante un sistema automatizzato dei testi, consta di _____ fogli di carta uso bollo e di n. _____ allegati (Allegati sub lettere _____).

Letto, accettato e sottoscritto.

L'affittuario

Il Comune

Il Segretario comunale

Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole e condizioni contenute agli art. 4 - Decorrenza e durata, art. 5 - Diritto di recesso, art. 8 – Corrispettivo, art. 10 - Obblighi del Gestore, art. 12 - Addizioni e migliorie, art. 13 – Divieti, art. 14 – Penalità, art. 15 – Autorizzazioni, art. 16 – Responsabilità, art.17 – Garanzie, art. 18 -----
Risoluzione del contratto, art. 20 - Spese contrattuali, del presente contratto.---

L'affittuario

Il Comune

Il Segretario comunale
